

N 2807/2020-1

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice, nel procedimento in epigrafe, visto il ricorso proposto ex art 700 cpc, contestualmente ad azione di merito, da RASETTO LISSIA, nei confronti del MINISTERO dell'ISTRUZIONE e dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA per ottenere, in via cautelare, previa la eventuale disapplicazione dei provvedimenti fondanti, l'accoglimento della propria domanda di inserimento nelle graduatorie GPS 2020 per la Provincia di Genova con il punteggio ritenuto come alla stessa spettante di diritto in base ai titoli di studio ed ai titoli di servizio maturati, pari quanto meno a 81 punti, visti gli atti e le difese delle parti, all'esito della disposta trattazione scritta, lette le loro conclusioni, a scioglimento della riserva, provvedendo fuori udienza

OSSERVA

Con ricorso depositato il 2.10.2020 LISSIA RASETTO, premesso di essere docente della scuola secondaria di secondo grado, con previa maturazione di anni di servizio sia presso scuole statali, sia paritarie e di aver presentato una prima domanda di inserimento delle nuove graduatorie per le supplenze (cd GPS 2020) utilizzando la piattaforma informatica prevista come obbligatoria dal Ministero il 22.7.2020, rimarcando le difficoltà di utilizzo delle procedure imposte, ha segnalato di aver dovuto provvedere all'inoltro, sempre nei termini previsti, di una ulteriore domanda, il giorno successivo, per cercare di inserire la corretta data di conseguimento della laurea, non riuscito nel primo invio, con annullamento del precedente, avendo al contempo anche modificato in parte la domanda precedentemente inviata con riferimento alle sedi di insegnamento e di aver provveduto anche ad inoltrare una ulteriore domanda, la terza, il 25 luglio, sempre ai fini dell'inserimento della corretta data di laurea, domanda identica, nel resto, alla (alle) precedente (precedenti), salvo alcune ulteriori modifiche sulle sedi richieste, questa volta con successo rispetto alla data prima mancante.



La ricorrente ha a questo punto lamentato che, per errore genericamente imputato all'imperfetto funzionamento del sistema informatico, nell'ultima e definitiva domanda, non rimanesse riempito il quadro relativo ai propri precedenti lavorativi e quindi ai titoli, costantemente invece inseriti nelle domande precedenti, assumendo di aver realizzato ciò solo al momento della conoscenza della graduatoria finale (non essendo stato previsto il passaggio intermedio di una graduatoria provvisoria), occasione in cui avrebbe appreso della propria posizione inferiore nella graduatoria medesima, in ragione del mancato computo di tutto il servizio pregresso, risultando vana ogni istanza in autotutela a riguardo presentata, ed essendo precluso, per la natura definitiva della graduatoria, anche un atto di reclamo.

Assumendo in relazione allo specifico oggetto delle proprie domande, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario adito, la ricorrente, nel merito ha quindi sostenuto la violazione di principi costituzionali, quali quello di cui all'art 97 Cost, e normativi, in termini, in particolare, di procedimento amministrativo e rinvenibili nel Codice Amministrativo Digitale, nonché il contrasto con il criterio del favor participationis del concorrente.

La ricorrente, ha, in particolare, sostenuto che solo l'esistenza di un errore del sistema, vincolato in merito alla procedura da seguirsi, avrebbe quindi determinato la necessità, da parte sua, di inoltrare ulteriori domande rispetto alla prima, di talchè l'omissione del dato relativo ai propri titoli, non considerati a fini di punteggio e di cui alla terza domanda, non dovuta a proprio errore e comunque, al più ad un errore ostativo, non avrebbe dovuto essere rilevante ai fini del suo definitivo e penalizzante posizionamento in graduatoria.

La RASETTO ha quindi ritenuto possibile ed anzi dovuta una correzione, risultata invece preclusa e neppure ottenuta in via di autotutela, atteso che, nel caso, il dato omesso comportante il mancato computo di titoli di servizio effettivamente conseguiti, e noti all'amministrazione, sarebbe dipeso da una istruttoria incompleta ed esclusivamente informatica, priva di soccorso istruttorio e in contrasto, pertanto con ogni disposizione sul buon andamento della attività amministrativa oltre che ai principi di correttezza e buona fede.



In punto periculum in mora la ricorrente ha lamentato il pregiudizio imminente sia di carattere economico sia di carattere professionale relativo alla perdita di punteggi maturandi e ha quindi instato in via cautelare come in epigrafe, nel merito proponendo anche azione risarcitoria.

Costituendosi in giudizio, parte resistente ha contestato radicalmente ogni difesa della ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso ed eccependo anche il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Alla luce della trattazione svolta e senza necessità di istruttoria, essendo i presupposti di fatto rilevanti per la fattispecie, sostanzialmente incontestati tra le parti, il ricorso proposto non si ritiene, con i limiti propri della presente fase, fondato e non va, pertanto, accolto,

All'esito della trattazione deve infatti ritenersi insussistente il requisito richiesto ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare proposta, non potendosi affermare che, allo stato, possa valutarsi la stessa verosimilmente fondata.

Prendendo le mosse dal contenuto concreto delle domande proposte in via cautelare dalla ricorrente, se si vuole superare ogni questione di giurisdizione, anche avuto riguardo alla domanda risarcitoria proposta in causa, deve assumersi che la stessa ricorrente si sia concentrata su posizioni di diritto soggettivo relative al suo rapporto con la pubblica amministrazione resistente

Se la ricorrente avesse voluto contestare il fondamento amministrativo della procedura svolta, e, in particolare, le modalità di svolgimento della stessa, avrebbe dovuto rivolgersi al giudice amministrativo per contestare dette premesse e/o per ottenere l'eventuale eliminazione dei relativi ee/o conseguenti atti, per poi eventualmente azionare la propria pretesa risarcitoria, in questo caso davanti al giudice ordinario, con riguardo agli effetti negativi assunti come derivanti dall'azione amministrativa censurata.

La fattispecie concreta è però differente.

La ricorrente contesta infatti, nella presente sede, le risultanze di una procedura che ha a priori accettato, con tutte le sue regole, senza, come detto, diversamente contestarla (anche solo sotto il



profilo di lamentare l'impossibilità di azionare un reclamo) lamentandone direttamente gli effetti pregiudizievoli nei termini sopra evidenziati.

Ma la procedura nel caso indicata come attivata e alla quale la ricorrente ha partecipato è esattamente conforme a quella stabilita e non utilmente, per quanto detto, contestata nella presente sede, in particolare articolata nella possibilità per ogni candidato di presentare una domanda, dotata di tutti i requisiti di contenuto previsti (e non ne sono stati richiesti diversi o ulteriori) entro un determinato termine, dando la possibilità di correzione o reiterazione, nella pari chiarezza, non contestata in atti, che ogni domanda presentata successivamente ad una precedente avrebbe comportato l'annullamento, come infatti avvenuto, di ogni dato precedentemente trasmesso. Da qui l'onere pertanto e conclusivamente, di ogni concorrente, di presentare una sola domanda corretta e completa, l'ultima in ordine di tempo, entro il termine stabilito, verificandone la correttezza e completezza.

Del resto, ciò che si afferma solo con valore descrittivo, può osservarsi come, se così non fosse, la circostanza che la ricorrente, come dalla stessa affermato, abbia nella seconda e terza domanda mutato anche l'indicazione di alcune sedi di possibile gradimento nella assegnazione, avrebbe potuto ingenerare, così come rispetto ad ogni altro dato esposto nelle varie istanze, una ingestibile confusione nei dati da valutarsi, che, con regola preliminarmente stabilita, risulta per contro essere stata concretamente eliminata, ma solo in forza dell'effetto annullatorio di quanto sopravvenuto rispetto ad ogni dato espresso e comunicato in precedenza.

La terza domanda presentata dalla ricorrente, secondo regole, come detto, dalla stessa conosciute e accettate nel momento della presentazione della propria istanza, non poteva che essere considerata, pertanto, dall'Amministrazione, così come proposta, privando di ogni effetto ogni domanda precedente, non potendosi ipotizzare nessun altro dovere o potere di intervento correttivo o integrativo a riguardo della PA ricevente, e ciò a garanzia, peraltro, degli stessi principi di buona amministrazione, correttezza, uguaglianza ed altro, invocati dalla ricorrente in atti (anche con riferimento all'esercizio di un potere del tutto discrezionale di intervenire in eventuale autotutela, da



intendersi riservato ai casi di proprio errore da parte dell'Amministrazione e non quale correttivo di errori di chi alla stessa accede, comunque ingeneratisi).

Tutto quanto sopra premesso, atteso il riscontrato difetto dei presupposti richiesti per l'accoglimento della domanda cautelare proposta, e in via assorbente rispetto all'analisi dell'ulteriore presupposto della sussistenza di un periculum in mora e di ogni altra questione postasi tra le parti, il ricorso va respinto.

In merito alle spese del procedimento, si rinvia alle statuizioni finali di merito, confermando la già fissata udienza di discussione di cui agli atti e, in accoglimento dell'istanza proposta da parte ricorrente al riguardo, solo con riferimento al futuro giudizio di merito, autorizzando ex art. 150 cpc le modalità di notifica agli ulteriori docenti passibili di essere pregiudicati dall'esito di tale giudizio, nel caso richieste, come da dispositivo

PQM

Visto l'art 700 cpc

Respinge il ricorso;

Spese rinviate al giudizio di merito, rinviando all'udienza di discussione già fissata per l'11.1.2021 come da atti,

autorizzando le modalità di notifica richieste nei confronti dei docenti che potrebbero risultare superati nelle graduatorie della Provincia di Genova del personale docente della Scuola secondaria di II grado per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, per la classe di concorso A011 per il caso di accoglimento della richiesta della ricorrente, mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo decreto di fissazione di udienza di discussione sul sito internet del Ministero resistente e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Si comunichi

Genova, 20 novembre 2020

Il Giudice

Maria Giovanna Dito



